

guenze finanziarie per l'erario, e con l'inconveniente di far risorgere la stessa situazione dei meno anziani che avrebbero maggiore stipendio dei più anziani, che è la ragione per cui s'è dovuto presentare questo disegno di legge.

Quindi, mentre mi associo alla soppressione del primo comma di questo articolo, prego di conservare il secondo.

ASTENGO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ASTENGO, *della Commissione*. A nome della Commissione, ringrazio il ministro di avere accettato la soppressione del primo capoverso e per le ragioni da lui addotte acconsento a mantenere il secondo comma.

PRESIDENTE. Allora il secondo capoverso dovrebbe essere formulato in altro modo.

CASANA, *ministro della guerra*. Dovrebbe essere formulato così: Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 4 vien formulato così: « Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904 ».

Pongo a partito l'articolo 4 così formulato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

### Discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per il Corpo contabile militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Provvedimenti per il Corpo contabile militare.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 864-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. È iscritto a parlare l'onorevole Marazzi, ma non essendo presente, si intende che vi rinunzi.

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

La tabella organica n. XIII della legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della

guerra — Testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 è stabilita come appresso:

Tabella XIII degli ufficiali del corpo contabile militare:

1 colonnello contabile

6 tenenti colonnelli contabili;

33 maggiori contabili;

460 capitani e tenenti contabili (a);

459 tenenti o sottotenenti contabili (a);

959 totale.

(È approvato).

#### Art. 2.

Entro il limite massimo dell'organico dei capitani contabili indicato nell'articolo 1, i tenenti contabili saranno promossi al grado superiore tanto ad anzianità quanto a scelta — derogando al disposto dell'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254 — di mano in mano che saranno promossi tenenti di pari anzianità dell'arma di fanteria, e ciò secondo le norme che darà il regolamento sull'avanzamento.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del regio esercito, è apportata la seguente variante:

#### Art. 38.

« I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

« È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo; nonchè per i maggiori del corpo contabile i quali sono nominati esclusivamente a scelta fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo decimo del ruolo organico dei capitani del corpo, computando in 460 il numero dei capitani del ruolo, e secondo le norme che darà il regolamento sull'avanzamento ».

(È approvato).

(a) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.